GIOVAN BATTISTA DE LUCA

Cenni biografici

Nato a Venosa nel 1614, compì gli studi giuridici prima a Salerno e poi a Napoli, presso la cui Università conseguì, nel 1635, la laurea e rimase poi nella città partenopea ad esercitare l'avvocatura. Costretto da una grave malattia a rientrare a Venosa, qui, a metà del 1639, fu nominato vicario capitolare in quella cattedrale, continuando ad esercitare la professione legale.

Nel 1644 si trasferì a Roma ove, grazie alla protezione del principe Nicolò Ludovisi, che, fra i suoi numerosi titoli feudali, includeva pure la signoria di Venosa, entrò presto nei circoli più influenti della città, venendo anche nominato uditore dello stesso principe. In questo ambiente, fece amicizia con mons. Andosilla, un altro dei legali della famiglia Ludovisi, cui succedette, nel 1658, come avvocato del re di Spagna a Roma.

Grazie all'esercizio dell'avvocatura, divenne uno dei più celebri legali di Roma, entrando in contatto con i papi Innocenzo X (Pamphili, 1644 - 1655) e Alessandro VII (Chigi, 1655 - 1667).

Accanto alla professione, coltivò interessi di studio e, nel 1669, apparvero, presso gli eredi Corbellini di Roma, i primi 5 volumi della sua opera principale, il *Theatrum veritatis et iustitiae*, cui ne seguirono, presso i medesimi editori, altri dieci sino al 1673. Questa opera ebbe numerose edizioni successive, con aggiunte ed integrazioni e venne anche completata, nel 1680 - 81, da due volumi di indici redatti dal giurista spoletino Nicolò Falcone.

Fin dal 1673 era poi apparsa l'altra opera che rese celebre il De Luca, e cioè il *Dottor volgare, ovvero compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*. Redatta nello stesso ordine del *Theatrum*, anche se in modo più sintetico (essa constava infatti di sei volumi), si distingueva da questo per avere una sezione di diritto criminale, materia del tutto assente nell'*opus maius*. La straordinaria novità del Dottor Volgare era quella di essere redatta in italiano, abbandonando così il latino, la lingua tradizionale, ed unica, dei trattati giuridici.

Nel 1676, con l'elezione al papato del card. Benedetto Odescalchi, che assunse il nome di Innocenzo XI, il De Luca venne dal pontefice chiamato a ricoprire le cariche di uditore e di segretario dei memoriali, entrando così nella vita politica dello Stato e partecipando a numerose «congregazioni» incaricate di proporre riforme nell'ordinamento.

Pur con questi nuovi e pressanti impegni, il De Luca non interruppe la sua produzione scientifica, dando alle stampe, oltre a quelle ricordate, numerose altre opere.

Nel settembre 1681 venne nominato cardinale, concludendo con la porpora la sua brillante carriera nella Curia Romana, e il 5 febbraio 1683 morì, lasciando erede dei beni il pontefice mentre legò la biblioteca con i suoi manoscritti al cardinale Benedetto Pamphili, che gli fece erigere un monumento sepolcrale nella chiesa di S. Spirito dei Napoletani in Roma.

Il Theatrum Veritatis et Iustitiae e la Relatio Romanae Curiae Forensis

Apparso, come si è detto, fra il 1669 e il 1673, il *Theatrum* è un'opera di quindici volumi in folio: essa, oltre a parti scritte di proprio pugno dal De Luca, include numerose decisioni rotali e altra giurisprudenza, dallo stesso de Luca selezionata.

Alcuni volumi trattano un solo argomento, altri sono divisi in sezioni dedicate ad argomenti diversi. L'ordine degli argomenti nei volumi (indicati in numero romano, mentre le eventuali sezioni sono indicate in numero arabo) è il seguente:

- I. Feudi e beni giurisdizionali
- II. Regalìe, cioè uffici venali, luoghi di monte e altri diritti del principe o dello stato, imposte e tasse, saline e miniere, monete, vie pubbliche, fisco e altro.
- III. 1. Giurisdizione e foro competente. 2. Preminenze, precedenze e diritti onorifici.
- IV. 1. Servitù prediali, usufrutto e retratto. 2. Enfiteusi. 3. Locazione e conduzione.
- V. 1. Usure (cioè prestiti ad interesse) e interesse. 2. Cambi. 3. Censi. 4. Società di uffici.
- VI. Dote, lucri dotali e altri tipi di dote.
- VII. 1. Donazioni. 2. Compravendita. 3. Alienazioni e contratti proibiti. 4. Tutori, curatori e amministratori.
- VIII. Credito e debito; creditore e debitore.
- IX. 1. Testamenti, codicilli e ultime volontà. 2. Erede ed eredità. 3. Legittima, «trebellianica» e altre detrazioni dall'eredità.
- X. Fidecommessi, primogeniture, maggioraschi.
- XI. 1. Legati. 2. Successioni ab intestato. 3. Rinunce ereditarie.
- XII. 1. Benefici ecclesiastici in genere. 2. Canonici e loro cariche, capitolo, sua elezione ed atti capitolari. 3. Parroco e parrocchia.
- XIII. 1. Giuspatronato. 2. Pensioni ecclesiastiche.
- XIV. 1. Regolari e monache. 2. Matrimonio e divorzio. 3. Decime, offerte ed elemosine. 4. Miscellanea di diritto ecclesiastico cioè immunità locale, reale e personale, vescovi, prelati e chierici, censure, messe, processioni ed altre materie ecclesiastiche. 5. Annotazioni pratiche ai canoni del Concilio di Trento nelle materie di interesse giudiziario concernenti l'ordinamento del clero regolare.
- XV. 1. Giudizi e prassi giudiziaria della Curia romana. 2. *Relatio romanae curiae forensis*. 3. Conflitto fra legge e ragione con opuscolo dello stile legale.
- La *Relatio romanae curiae forensis* è dunque un saggio inserito nel XV volume del Theatrum. Gli stessi argomenti sono riproposti, anche se in modo più sintetico, nel sesto volume del *Dottor Volgare*.

Essa è una descrizione dell'ordinamento, della struttura e degli uffici della Curia Romana, cioè dell'insieme degli organi di governo della Chiesa Cattolica e dello Stato Ecclesiastico.

All'epoca del De Luca, la Curia Romana aveva quasi raggiunto la struttura destinata a durare sino alla fine del Settecento, con l'invasione francese e la creazione della Repubblica Romana. Diciamo «quasi» poiché non erano ancora state decretate due importanti riforme, cioè l'abolizione del nepotismo e quella della venalità delle cariche, entrambe stabilite dal pontefice Innocenzo XII (1691 - 1700). Progetti in tal senso erano peraltro stati discussi già all'epoca di Innocenzo XI con l'attiva partecipazione del De Luca, il quale non poté però vedere i risultati delle sue fatiche.

La *Relatio* è suddivisa in 47 «Discorsi», latinamente denominati *Discursus*, ciascuno dedicato ad un argomento, cioè, solitamente, ad una magistratura, ufficio o tribunale.

Il primo «discorso», introduttivo, tratta in generale del concetto di «curia»: questa, secondo il De Luca, ha più nature, esattamente quattro. La prima è quella «forense» ed ha la funzione di trattare e decidere gli affari, graziosi e contenziosi, in base alla legge [per tramites iuris]. La seconda è quella politica e si occupa delle questioni riguardanti il principato ecclesiastico e temporale sulla base di criteri diplomatici [prudentialibus] e politici; la terza è quella cerimoniale e si occupa di tutto ciò che concerne il culto divino e gli altri uffici sacerdotali o ecclesiastici e la quarta, infine, è meramente «aulica» e si interessa delle cerimonie e riti della corte temporale.

Il De Luca si propone, come scopo del proprio lavoro, quello di trattare approfonditamente solo della prima di queste curie, e cioè di quella «forense» (donde il titolo dell'opera) al fine di fornire, in primo luogo agli avvocati e agli altri operatori del diritto, informazioni utili alla loro attività. Anche se dichiara di occuparsi pure della «curia politica» negli aspetti riguardanti la prassi giudiziaria e la gestione dei relativi affari.

Egli invece asserisce di lasciare del tutto la trattazione delle altre due curie ai maestri di cerimonie e agli esperti di riti ecclesiastici, pur con la riserva di trattare anche di queste se, incidentalmente, venga in discussione, a loro proposito, l'attività giudiziaria.

Nella stesso primo discorso, il De Luca descrive come intende trattare la materia, che viene da lui suddivisa in dieci argomenti. Li elenchiamo di seguito, indicando a fianco di ciascuno i relativi «Discorsi»in cui sono effettivamente trattati:

- 1. Papa. Disc. I IV;
- 2. Concistoro. Disc. V.
- 3. Ufficiali domestici o palatini che collaborano col papa nel palazzo apostolico. Disc. VI, cardinale soprintendente generale dello Stato Ecclesiastico. Disc. VII, Segretario di Stato, Segretario dei Brevi, altri Segretari, Collegio dei Segretari Apostolici. Disc. VIII, altri ufficiali del palazzo apostolico: Prefetto, Maestro e Uditore del Papa. Disc. IX, Datario

- 4. I quattro principali uffici cardinalizi: Vicecancelliere, Camerlengo, Penitenziere e Vicario. Disc.
- X, Vicecancelliere e cancelleria. Disc. XI, Camerlengo, suoi ufficiali e tribunale. Disc. XII, Penitenziere e Tribunale della Penitenzieria. Disc. XIII, Vicario (di Roma) e suo Tribunale.
- 5. Congregazioni cardinalizie relative al governo della Chiesa o all'Episcopato di Roma. Disc. XIV: Santa Inquisizione. Disc. XV, Concilio. Disc. XVI, Vescovi e Regolari. Disc. XVIII, Giurisdizione e immunità ecclesiastica. Disc. XVIII, Riti. Disc. XIX, Indice dei libri proibiti. Disc. XX, Fabbrica (di S. Pietro) e suo Tribunale. Disc. XXI, Esame dei vescovi. Disc. XXII, Riforma dei regolari. Disc. XXIII, Propaganda fide. Disc. XXIV, Visita apostolica.
- 6. Congregazioni cardinalizie preposte al governo dello Stato. Disc. XXV, Sacra consulta. Disc. XXVI, Buon governo. Disc. XXVII, Acque, fonti e strade. Disc. XXVIII, Baroni e monti (di credito). Disc. XXIX, Visita alle carceri.
- 7. Tribunali collegiali. Disc. XXX, Segnatura di grazia. Disc. XXXI, Segnatura di giustizia. Disc. XXXII, Sacra Rota. Disc. XXXIII, Camera apostolica.
- 8. Giudici e Tribunali non collegiali. Disc. XXXIV, Uditore generale della Camera apostolica. Disc. XXXV, Tesoriere generale. Disc. XXXVI, Governatore di Roma. Disc. XXXVII, Senatore di Roma. Disc. XXXVIII, Tribunale delle Strade. Disc. XXXIX, Tribunale dell'Agricoltura. Disc. XL, Prefetti dell'Annona, Grascia, Ripe e Zecca.
- 9. Giudici speciali di chiese, luoghi pii, collegi ed arti. Disc. XLI, Cardinali arcipreti delle basiliche patriarcali di S. Pietro, S. Maria Maggiore e S. Giovanni in Laterano e giurisdizione dei cardinali nei propri titoli. Disc. XLII, Cardinali protettori dei luoghi pii e giudici da essi nominati, cardinali protettori e generali degli ordini religiosi. Disc. XLIII, foro militare: Generale comandante le forze di terra, Comandante generale della flotta, Castellano di Castel S. Angelo, Commissario delle armi. Disc. XLIV, altri collegi: Protonotari apostolici, Abbreviatori del parco maggiore, Segretari apostolici, Scrittori dell'archivio, Avvocati concistoriali, Teologi e medici, Cursori (ufficiali giudiziari), Collegi privati, Collegio dei gesuiti (corrispondente ad una Università degli Studi), Collegi delle arti e professioni. Disc. XLV. Ambasciatori di re, principi, repubbliche e città.
- 10. Causidici e altri curiali. Disc. XLVI, Curiali, Avvocati concistoriali, Avvocato dei poveri e Avvocato della Curia e Fisco, Procuratori collegiati, Fiscale di Roma, Commissario della Camera apostolica e Procuratore dei poveri, Sollecitatori e agenti. Disc. XLVII, Notai.

Bibliografia: Aldo Mazzacane, voce Giovan Battista De Luca, in Dizionario biografico degli Italiani, vol 38, pp. 340 - 347.

LUIGI LONDEI